

**Legge n. 64 del 6-6-2013**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante **disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali**  
**Pubblicata nella G. U. 7 giugno 2013, n. 132.**

a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
*Settore Salute e Politiche Sociali*

TESTO	OSSERVAZIONI
<p><b>Capo I - Misure in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012</b></p> <p><b>Art. 1 <i>Pagamenti dei debiti degli enti locali</i></b></p> <p><i>stralcio</i></p> <p><b>comma 10.</b> È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 9.327.993.719 euro per il 2013 e di 14.527.993.719 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare</p>	<p><b><u>FONDO PER ASSICURARE LA LIQUIDITÀ PER PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI</u></b></p> <p>Al fine di fornire liquidità agli enti territoriali e agli enti sanitari locali per il pagamento dei debiti contratti, il comma 10 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. E' prevista la ripartizione del medesimo Fondo in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari"</p>



<p>la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013. <sup>(6)</sup></p> <p>(6) Comma così modificato dalla <a href="#">legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64</a>.</p>	<p>con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 e <b>"Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale"</b>, con una dotazione di 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014. Allo scopo di consentire il pieno utilizzo delle citate risorse è previsto che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo.</p> <p>La norma determina effetti finanziari negativi in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno pari a 10.000 milioni di euro per il 2013 e 16.000 milioni di euro per il 2014</p>
<p><b>Art. 1-bis <i>Patto verticale incentivato</i></b> <sup>(9)</sup></p> <p><b>In vigore dall'8 giugno 2013</b></p> <p>1. Alla <a href="#">legge 24 dicembre 2012, n. 228</a>, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 1:</p> <p>1) al comma 122, primo periodo, le parole da: "Nell'anno 2013" fino a: "800 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione</p>	<p><b><u>PATTO VERTICALE INCENTIVATO</u></b></p> <p>Alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province</p>



siciliana e alla regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,";

2) il comma 123 è sostituito dal seguente:

"123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.";

3) al comma 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte.";

4) il comma 125 è sostituito dal seguente:

"125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.";

ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Il contributo è destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito.

Gli importi indicati per ciascuna Regione nella tabella di cui al comma 122 della Legge 24 dicembre 2012, n.228, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La cessione di spazi finanziari di cui al comma 122, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei Comuni e delle Province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte.

Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le Regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1 (articolo 1, comma 122)

Regione	Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a province	Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a comuni
ABRUZZO	7.289.390	21.868.169
BASILICATA	4.897.789	14.693.366
CALABRIA	12.125.555	36.376.664
CAMPANIA	28.041.606	84.124.817
EMILIA-ROMAGNA	20.758.984	62.276.952
LAZIO	31.905.284	95.715.851
LIGURIA	7.758.771	23.276.313
LOMBARDIA	44.297.820	132.893.461
MARCHE	7.812.199	23.436.598
MOLISE	2.561.057	7.683.171
PIEMONTE	21.819.041	65.457.123
PUGLIA	20.152.051	60.456.152
SARDEGNA	19.867.953	59.603.858
SICILIA	48.133.617	144.400.852
TOSCANA	18.667.569	56.002.706
UMBRIA	5.387.532	16.162.597
VENETO	16.525.353	49.576.059
<b>Totale</b>	<b>318.001.570</b>	<b>954.004.710</b>

(9) Articolo inserito dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#).

**Art. 3 Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN**

**In vigore dall'8 giugno 2013**

1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'[articolo 1](#), comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#);

b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.

**SANITA'**

**PAGAMENTI DEBITI ENTI DEL SSN**

Viene stabilita **un'anticipazione di liquidità in favore delle Regioni, dell'importo complessivo di 14 miliardi di euro, di cui 5 miliardi per il 2013 e 9 miliardi per il 2014**, al fine di favorire il pagamento dei debiti del SSN cumulati fino al 31 dicembre 2012.

Per effettuare il riparto fra le Regioni del predetto importo si prendono come riferimento due grandezze finanziarie che possono spiegare in modo molto consistente il ritardo dei pagamenti nel SSN:

- gli ammortamenti non sterilizzati antecedenti l'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (che ha stabilito regole di contabilizzazione degli investimenti e degli ammortamenti uniformi e tali da garantire sia l'equilibrio economico che l'equilibrio finanziario degli enti del SSN) e dunque frutto di pregresse politiche di investimento non sempre adeguate alla capacità economico-finanziaria degli enti del SSN le quali hanno generato, soprattutto in talune Regioni, una significativa crisi di liquidità;

- le risorse relative al finanziamento del SSN che, sebbene regolarmente affluite alle Regioni ovvero stanziare dalle stesse su risorse proprie per quanto attiene al finanziamento eventualmente a proprio carico (dunque regolarmente presenti in termini di competenza di bilancio), tuttavia non sono state erogate agli enti del SSN in quanto la relativa liquidità (in taluni casi anche lo stanziamento in termini di competenza) è



2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il

stata utilizzata dalle Regioni interessate per finalità extrasanitarie.

#### **RIPARTO DI 5 MLD PER IL 2013**

Previsto un primo riparto di 5 miliardi di euro, da effettuare in via d'urgenza, con decreto direttoriale del MEF, sulla base dei dati allo stato disponibili con riferimento alle predette grandezze, entro il 15 maggio 2013. Tenuto conto della revisione delle citate grandezze, già in atto alla luce delle procedure contabili implicate dal richiamato decreto legislativo 118/2011, e della possibilità che le medesime grandezze, come oggi presenti nel sistema informativo, presentino degli errori, se ne prevede una ponderazione rispettivamente al 50%. Le somme sono erogate ai sensi del comma 5.

**Il decreto direttoriale di riparto è stato trasmesso alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dal Ministero dell'economia e delle finanze il 17 aprile u.s. e inviato nella medesima giornata alle Regioni e alle Province autonome dal Segretario Generale della Conferenza.**

#### **RIPARTO DEI RESTANTI 9 MLD PER IL 2014**

Alla luce della revisione richiamata e delle relative risultanze che saranno oggetto di valutazione in sede di Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, viene stabilito con decreto direttoriale del MEF, da emanarsi entro il 30 novembre 2013, il riparto definitivo dei 14 miliardi di euro. Le somme sono erogate, al netto di quanto già erogato a valere sui primi 5 miliardi di euro, ai sensi del comma 5, pertanto l'importo risulta pari a 9 mld.

Il decreto verrà trasmesso alle Regioni per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. <sup>(13)</sup>

4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'[articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), e all'[articolo 32, comma 24, lettera b\), della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste. <sup>(13)</sup>

#### **RICHIESTA DA PARTE DELLE REGIONI DI ACCESSO ALLE SOMME ASSEGNATE**

Il comma dispone che le Regioni facciano pervenire al Ministero dell'economia, entro il 31 maggio 2013 ed entro il 15 dicembre 2013 (rispettivamente con riferimento al primo e al secondo riparto di risorse), una richiesta di accesso alle somme assegnate che avvia il procedimento per la definitiva sottoscrizione del contratto con il MEF. Per garantire l'intero utilizzo dei 14 miliardi si prevede la possibilità con decreto direttoriale del MEF, di riassegnazione di risorse alle Regioni che ne facciano richiesta entro il 15 dicembre 2013, a valere sulle risorse non utilizzate da altre Regioni: tale riassegnazione è prevista, a conclusione del procedimento di verifica dei dati presenti nei conti economici e negli stati patrimoniali, con riferimento alle risorse assegnate in via definitiva con il secondo decreto che ripartisce i 14 miliardi di euro, al netto dei 5 mld già ripartiti.

Successivamente è intervenuto il **Decreto legge n. 72 del 24 giugno 2013 (vedi relativo quadro sinottico)** che ha previsto che le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del SSN, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle Regioni entro



5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'[articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), si provvede, anche in tranche successive, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa; <sup>(14)</sup>

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola

il 31 maggio 2013 (pari a 278.828.000 euro) , possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle Regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Con **decreto direttoriale del MEF del 2 luglio 2013** sono state ripartite le predette risorse pari a 278.828.000 euro per il 75% alle Regioni Piemonte e Puglia e per il restante 25% alle Regioni Emilia Romagna e Lazio.

#### **CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE ALLE REGIONI DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ**

Condizioni per l'erogazione alle Regioni dell'anticipazione di liquidità:

- le Regioni devono prevedere, anche con misure legislative , le necessarie coperture per garantire la restituzione allo Stato dell'anticipazione ricevuta;

- le Regioni devono presentare un **piano dei pagamenti** dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012, comprendente l'elenco dei fornitori che saranno pagati e i relativi importi. Si prevede altresì la possibilità di inserire nell'elenco, nei limiti delle risorse assegnate ed in via residuale rispetto ai debiti esigibili alla data del 31/12/2012, anche i debiti comunque sorti entro il medesimo termine, intendendosi per tali i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il medesimo termine del 31/12/2012;



regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

(14)

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'*articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, prorogato a decorrere dal 2013 dall'*articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.*

- la sottoscrizione di un contratto che preveda le modalità di erogazione delle somme e di relativa restituzione, ovvero di recupero. Nella restituzione, che avverrà in un periodo non superiore a 30 anni, sono compresi interessi che la disposizione fissa al tasso di rendimento di mercato dei BTP a cinque anni in corso di emissione.

#### **CERTIFICAZIONE PAGAMENTI- NUOVO ADEMPIMENTO PER L'ACCESSO ALLE QUOTE INTEGRATIVE DEL FINANZIAMENTO SSN**

All'atto dell'erogazione le Regioni interessate devono provvedere all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento e alle conseguenti scritture contabili, dandone certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti da parte del responsabile della gestione sanitaria accentrata o di altra persona formalmente indicata dalla regione. Detta certificazione costituisce un adempimento ai fini dell'ordinario accesso delle Regioni alle quote integrative del finanziamento del SSN, come previsto dalle disposizioni ivi richiamate.

#### **OBBLIGO DELLE REGIONI AD EROGARE IL 90% AGLI**



95, convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#).

7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'[articolo 2, comma 68, lettera c\), della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), prorogato a decorrere dal 2013 dall'[articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#)- verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la Regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra

## **ENTI SANITARI - NUOVO ADEMPIMENTO PER LE REGIONI**

Al fine di prevenire la formazione di ingenti crediti dei servizi sanitari regionali verso le rispettive Regioni, viene disposto un nuovo adempimento regionale ai fini dell'ordinario accesso delle Regioni alle quote premiali del finanziamento del servizio sanitario nazionale, come previsto dalle disposizioni ivi richiamate. L'adempimento consiste nell'obbligo delle Regioni di erogare effettivamente ai propri enti sanitari, entro la fine dell'esercizio, almeno il 90% delle somme che incassano dallo Stato a titolo di finanziamento del SSN stesso (si tratta dell'IRAP, dell'addizionale regionale all'IRPEF e dei trasferimenti da bilancio statale a titolo di compartecipazione IVA e di fondo sanitario nazionale), nonché delle somme che le stesse, a valere su risorse proprie, destinano autonomamente al finanziamento del SSN (sostanzialmente riconducibili alla fiscalità aggiuntiva, al ripiano di disavanzi sanitari, a finanziamento di funzioni sanitarie ulteriori rispetto ai LEA, ad altri finanziamenti regionali comunque destinati). Tale condizione è diretta a garantire un sostanziale equilibrio finanziario (equilibrio di cassa) oltre all'obbligo dell'equilibrio di competenza, disciplinato da una consistente legislazione e oggetto di un monitoraggio trimestrale ormai consolidati.

## **REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME**

Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano si prevede una partecipazione al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali per le ricognizioni delle grandezze di cui al comma 1, disponendo che tali enti trasmettano entro il 30 giugno 2013 la documentazione necessaria per verifica i dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Si stabilisce inoltre che, in caso di mancata o parziale trasmissione delle certificazioni previste dal comma 6, non essendo attivabili i meccanismi previsti per

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.

9. Nell'ambito del procedimento di cui all'[articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato [articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#) è differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.

---

(13) Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#).

(14) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#)

le Regioni a statuto ordinario dal medesimo comma 6, il Ministero dell'economia provveda, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, al recupero delle somme erogate alle stesse a titolo di anticipazione di liquidità.

#### **DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA DIFFIDA AD ADEMPIERE**

Le Regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità quali risorse in termini di competenza di cui all'articolo 1, lettera b). Per tale finalità è previsto uno slittamento, per l'anno 2013, dei termini di cui al medesimo comma 174, disponendo che il termine per la diffida ad adempiere del 30 aprile sia differito al 15 maggio e che il termine del 31 maggio sia differito al 30 giugno. (qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 30 giugno, nella Regione interessata, si applicano comunque il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive).

Il successivo Decreto Legge 72/2013 ha prorogato il suddetto termine del 30 giugno al 15 luglio (vedi quadro sinottico DI 72/2013).



**Art. 3-bis *Modifica all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il finanziamento di progetti regionali in materia sanitaria***  
(15)

**In vigore dall'8 giugno 2013**

1. All'*articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del 70 per cento è erogato a seguito dell'intervenuta intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale.».

---

(15) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64*.

#### **ACCONTO DEL 70% - QUOTE VINCOLATE FSN**

Al fine di agevolare le Regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70% dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30% è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata. **A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del 70% è erogato a seguito dell'intervenuta intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale.**

**Art. 4 *Verifica equilibri strutturali delle Regioni***

**In vigore dal 9 aprile 2013**

1. Al fine di garantire effettività al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, per le regioni e le

#### **EQUILIBRIO STRUTTURALE DELLE REGIONI**

Il presente articolo è volto a garantire l'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in quanto prevede, per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che abbiano sottoscritto i contratti di cui agli articoli 2 e 3, la possibilità di sottoscrivere



<p>province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano sottoscritto i contratti di cui agli <a href="#">articoli 2 e 3</a> la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati resta subordinata all'attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. Dette condizioni sono verificate dai Tavoli di verifica di cui all'<a href="#">articolo 2</a>, comma 4 e all'<a href="#">articolo 3</a>, comma 3, e recepite in apposita delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'indebitamento.</p>	<p>nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati resti subordinata all'attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. Dette condizioni sono verificate dai Tavoli di verifica di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 3, comma 3, e recepite in apposita delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'indebitamento.</p>
<p><b>Art. 6 Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni</b></p> <p><b>In vigore dall'8 giugno 2013</b></p> <p style="text-align: center;"><i>stralcio</i></p> <p>9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli <a href="#">articoli 1, 2, 3 e 5</a>, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'<a href="#">articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</a>, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli <a href="#">articoli 1, 2, 3 e 5</a>. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente. La comunicazione inviata con posta elettronica certificata è sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>COMUNICAZIONE PAGAMENTI DEBITI</u></b></p> <p>Entro il 30 giugno 2013, le amministrazioni debtrici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>PUBBLICAZIONE SITO INTERNET DEBITI</u></b></p>

l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento ovvero con firma digitale, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e [24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#). Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano nel proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. <sup>(19)</sup>

10. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 1](#), comma 4, e dall'[articolo 7](#), commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debentrici alle disposizioni di cui all'[articolo 1](#), commi 2, 8 e 14, all'[articolo 2](#), commi 3 e 5, all'[articolo 3](#), commi 5, 6 e 7, all'[articolo 5](#), commi 1 e 3, all'[articolo 6](#), commi 2, 3 e 4, e all'[articolo 7](#), comma 4, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.

11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente capo non hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella sezione

Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano nel proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debentrici che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.

La norma prevede la facoltà per le amministrazioni, per garantire tempi brevi per i pagamenti, di omettere la trasmissione alla Corte dei conti, per il controllo preventivo,



"Amministrazione trasparente" dei siti internet delle amministrazioni competenti, secondo le modalità previste dal [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#). Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto, le amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'[articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#), e successive modificazioni, dei decreti di riparto delle anticipazioni di liquidità fra gli enti interessati e degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente capo. <sup>(21)</sup>

11-bis. Al fine di tutelare l'unità giuridica e l'unità economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente capo, il Governo può sostituirsi agli organi delle regioni e degli enti locali per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell'[articolo 120 della Costituzione](#). In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#). <sup>(22)</sup>

dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità di cui al Capo I.

### **COMMISSARIAMENTO**

Al fine di tutelare in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente capo, il Governo può sostituirsi agli organi delle Regioni e degli enti locali per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione che prevede: *"Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali"*. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla **nomina di un apposito commissario** per il compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#) che prevede: *"Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti*



11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi un'inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'[articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#).<sup>(22)</sup>

11-quater. Al comma 10 dell'[articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), le parole: ", relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti," sono soppresse.<sup>(22)</sup>

*dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento".*

L'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi un'inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'[articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#) che prevede: "*in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del Regolamento, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile".*

Nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio 2013 - 2015, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, ~~relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti~~, a partire dall'esercizio finanziario 2013, ha l'obbligo di predisporre un apposito piano finanziario pluriennale sulla base del quale ordina e paga le spese, da aggiornare con

<p>(18) Comma premesso dalla <a href="#">legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64</a>.</p> <p>(19) Comma così modificato dalla <a href="#">legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64</a>.</p> <p>(20) Comma inserito dalla <a href="#">legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64</a>.</p> <p>(21) Comma così sostituito dalla <a href="#">legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64</a>.</p> <p>(22) Comma aggiunto dalla <a href="#">legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64</a>.</p>	<p>cadenza mensile. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono avviate le attività propedeutiche all'avvio della sperimentazione di cui al periodo precedente.</p>
<p align="center"><b>Capo II - Disposizioni in materia di certificazione e cessione dei crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni</b></p> <p><b>Art. 7 <i>Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni</i></b></p> <p><b>In vigore dall'8 giugno 2013</b></p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi dell'<a href="#">articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 28 gennaio 2009, n. 2</a> e dell'<a href="#">articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 26 aprile 2012, n. 44</a>, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'<a href="#">articolo 4 del</a></p>	<p align="center"><b><u>GESTIONE TELEMATICA RILASCIO CERTIFICAZIONI – PIATTAFORMA ELETTRONICA</u></b></p> <p>E' previsto l'obbligo delle amministrazioni debtrici di registrarsi, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla Piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione telematica per il rilascio delle certificazioni.</p>

*decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012*, come modificato dal *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012* e dell'*articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012*, come modificato dal *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012*, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. <sup>(24)</sup>

2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli *articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.

3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo comma 1.

4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012*, come modificato dal *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012* e di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012*, come modificato dal *decreto del Ministro dell'economia e delle*

La mancata registrazione alla piattaforma entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

La predetta Piattaforma elettronica diventa l'unica modalità di certificazione dei crediti ai sensi delle disposizioni sopra citate. Le attività previste dai commi precedenti non determinano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate possono provvedervi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, per mezzo delle funzionalità che saranno rese disponibili dalla Piattaforma elettronica.

Obbligo per le pubbliche amministrazioni debtrici di comunicare, a partire dal 1 giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la Piattaforma elettronica, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti, maturati alla data del 31 dicembre 2012.



*finanze 24 settembre 2012*, le pubbliche amministrazioni debentrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa. <sup>(24)</sup>

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2. <sup>(25)</sup>

5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debentrici alle disposizioni di cui al comma 4 rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli *articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni. <sup>(24)</sup>

A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2.

Il mancato adempimento alle disposizioni di cui al comma 4 rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

6. Per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito ai sensi dell'*articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2* e dell'*articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 aprile 2012, n. 44*. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste ai commi 1 e 7 dell'articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui al comma 10 del medesimo articolo 1, devono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli *articoli 28-quater e 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e successive modificazioni. In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno nonché alle anticipazioni, definite successivamente all'effettuazione della comunicazione prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta comunicazione limitatamente all'apposizione della data prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento. <sup>(24)</sup>

#### **COMMISSARIO AD ACTA**

Prevista la possibilità per il creditore di richiedere la nomina di un Commissario ad acta, qualora l'amministrazione debitrice

7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalità di cui al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012](#), come modificato dal [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012](#) e al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012](#), come modificato dal [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012](#), con oneri a carico dell'amministrazione debitrice.

7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. <sup>(25)</sup>

7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione è effettuata entro il 15

sia rimasta inerte a fronte della richiesta del creditore medesimo di integrare o correggere la comunicazione relativa ad uno o più crediti da esso vantati.

Le amministrazioni pubbliche provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti.

Le amministrazioni pubbliche, quali gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7. <sup>(25)</sup>

7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di cui ai commi 4 e 4-bis. <sup>(25)</sup>

8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell'Associazione Bancaria Italiana, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo.

9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorità europee, la legge di stabilità per il 2014, può autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012 da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al comma 8 ovvero può prevedere l'effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di debiti certi, liquidi ed

A decorrere dal 30 settembre 2013 nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti.

Le banche e gli intermediari finanziari, tramite l'ABI, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili ceduti in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati entro il 31 dicembre 2012.

#### **POSSIBILE INTEGRAZIONE DELLE RISORSE PER PAGAMENTO DEBITI**

Con la legge di stabilità possono essere ulteriormente incrementate le risorse destinate al pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche che sono stati oggetto di cessione, da parte dei creditori, in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati e risultanti dalla ricognizione condotta dall'ABI ai sensi del comma 8. Tali pagamenti dovranno comunque avvenire in linea con le indicazioni delle Autorità europee e nel rispetto dei parametri di sostenibilità e stabilità finanziaria, mediante assegnazione di titoli di Stato. La norma non comporta oneri sulla finanza pubblica trattandosi di una mera facoltà da esercitare, eventualmente, con la legge di stabilità per l'anno 2014, prevedendo in tale sede la necessaria copertura finanziaria dei relativi oneri.

In una nota di aggiornamento del DEF 2013 è allegata una





esigibili delle pubbliche amministrazioni. <sup>(24)</sup>

9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 è allegata una relazione sull'attuazione del presente decreto. La relazione dà conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5, nonché degli esiti dell'attività di ricognizione svolta ai sensi del presente articolo. La relazione indica altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilità per il 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. <sup>(26)</sup>

---

(24) Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#).

(25) Comma inserito dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#).

(26) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#).

relazione sull'attuazione del presente decreto.

**Art. 8 Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni**

**In vigore dall'8 giugno 2013**

1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto.

2. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), è effettuata, a titolo gratuito, dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, ove presente. In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore, l'autenticazione delle sottoscrizioni può essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla metà. La notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, può essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento. <sup>(27)</sup>

3. Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica istituita per le finalità di cui all'[art. 120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#) e delle relative disposizioni di attuazione, è

**ESENZIONE DA IMPOSTE**

Prevista l'esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo per gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti.

Viene prevista, quale ulteriore misura di semplificazione, la possibilità di far autenticare gli atti di cessione dei crediti nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 da parte dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, solo ove tale figura sia presente. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica è utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.

<p>utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.</p> <hr/> <p>(27) Comma così modificato dalla <a href="#">legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64</a>.</p>	
<p><b>Art. 9 <i>Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari</i></b></p> <p><b>In vigore dall'8 giugno 2013</b></p> <p>01. All'<a href="#">articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</a>, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine la certificazione prevista dall'<a href="#">articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 28 gennaio 2009, n. 2</a>, e le certificazioni richiamate all'<a href="#">articolo 9</a>, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito." (28)</p> <p>02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'<a href="#">articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012</a>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, è differito al 31 dicembre 2012. (28)</p>	<p><b><u>COMPENSAZIONE TRA CERTIFICAZIONI E CREDITI TRIBUTARI</u></b></p> <p>I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici</p>

1. Al [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), dopo l'[articolo 28-quater](#), è aggiunto il seguente:

"Art. 28-quinquies. - (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitivi della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'[articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'[articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#), di definizione ai sensi dell'[articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'\[articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b\\), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle\]\(#\)](#)

nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto.

A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. Al fine di garantire l'utilizzo univoco del credito certificato, la compensazione è trasmessa dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Qualora la Regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente territoriale a qualsiasi titolo. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo,

finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'[articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'[articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#). Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze." <sup>(29)</sup>

1-bis. Al comma 1 dell'[articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto". <sup>(30)</sup>

includere le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Si tratta di una semplice compensazione che garantisce in ogni caso l'accertamento e il versamento delle entrate derivanti dagli istituti sopracitati.

A decorrere dall'anno 2014 il limite annuale per la fruizione dei



2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'[articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016 si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 - fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate. <sup>(29)</sup>

2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e al regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma è presentato all'amministrazione finanziaria per via telematica, ai sensi dell'[articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998](#), e successive modificazioni. <sup>(31)</sup>

---

(28) Comma premesso dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#).

(29) Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#).

crediti d'imposta è innalzato da 516.000 euro a 700.000 euro. All'onere suindicato riguardante il pregresso, pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate.

(30) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64*.

(31) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64*.

